



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

***REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO***

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2012
Aggiornato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2012

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Indicazione degli organi
- Art. 3 Ambito della Legge
- Art. 4 Ambito del regolamento
- Art. 5 Entrata in carica e durata del mandato consiliare
- Art. 6 Dimissioni dalla carica di consigliere
- Art. 7 Sospensione del consigliere e sua supplenza

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO I DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

- Art. 8 Attribuzioni del Consiglio
- Art. 9 Prerogative dei consiglieri
- Art. 10 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 11 Informazione e documentazione
- Art. 12 Incarichi dei consiglieri
- Art. 13 Assessori non consiglieri

CAPO 1°: GLI ORGANISMI CONSILIARI

- Art. 14 Organismi del Consiglio

SEZIONE I: IL PRESIDENTE

- Art. 15 Definizione
- Art. 16 Poteri

SEZIONE II: I GRUPPI

- Art. 17 Costituzione
- Art. 18 Modalità di funzionamento
- Art. 19 Conferenza dei capigruppo

SEZIONE III: LE COMMISSIONI

- Art. 20 Commissioni permanenti
- Art. 21 Composizione
- Art. 22 Nomina e costituzione
- Art. 23 Presidente e segretario

- Art. 24 Funzionamento
- Art. 25 Impulso e decisione
- Art. 26 Invitati
- Art. 27 Consultazioni
- Art. 28 Commissioni speciali
- Art. 29 Commissioni d'indagine
- Art. 30 Pubblicità delle sedute

CAPO 2°: CONVOCAZIONE

- Art. 31 Adunanze
- Art. 32 Iniziativa
- Art. 33 Fissazione della data
- Art. 34 Prima adunanza
- Art. 35 Formazione dell'ordine del giorno
- Art. 36 Ordine del giorno aggiuntivo
- Art. 37 Seconda convocazione
- Art. 38 Recapito dell'avviso
- Art. 39 Consegna
- Art. 40 Pubblicazione e diffusione
- Art. 41 Deposito e consultazione delle pratiche
- Art. 42 Deposito degli emendamenti
- Art. 43 Esposizione della bandiera

CAPO 3°: ADUNANZA

- Art. 44 Luogo
- Art. 45 Sedute pubbliche e sedute segrete
- Art. 46 Organizzazione spaziale della sala
- Art. 47 Vigilanza ed ausilio
- Art. 48 Validità della seduta
- Art. 49 Verbale della seduta precedente
- Art. 50 Ordine dell'adunanza
- Art. 51 Firma associata

CAPO 4°: DISCIPLINA

- Art. 52 Comunicazioni del Presidente e dei capigruppo
- Art. 53 Commemorazioni iniziali
- Art. 54 Prerogative del Presidente
- Art. 55 Richiamo
- Art. 56 Comportamento del pubblico
- Art. 57 Svolgimento di sedute segrete
- Art. 58 Inizio della seduta
- Art. 59 Rinvio della trattazione
- Art. 60 Comportamento dei consiglieri
- Art. 61 Interventi
- Art. 62 Fatto personale
- Art. 63 Mozione d'ordine
- Art. 64 Divieto di rinvio
- Art. 65 Emendamenti

- Art. 66 Emendamenti agli emendamenti
- Art. 67 Risoluzione
- Art. 68 Discussione generale e particolare
- Art. 69 Chiusura della discussione
- Art. 70 Dichiarazione di voto
- Art. 71 Astensione
- Art. 72 Verifica del numero legale

CAPO 5°: VOTAZIONE

- Art. 73 Ordine e sistema di votazione
- Art. 74 Votazioni per appello nominale
- Art. 75 Votazioni per schede segrete
- Art. 76 Votazioni ripetute e ballottaggio
- Art. 77 Disciplina delle votazioni
- Art. 78 Proclamazione del risultato

CAPO 6°: INTERROGAZIONI ED ALTRE ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO

- Art. 79 Potestà dei consiglieri
- Art. 80 Termine massimo per la risposta
- Art. 81 Interrogazione
- Art. 82 Risposta orale
- Art. 83 Risposta scritta
- Art. 84 Interpellanza
- Art. 85 Trattazione
- Art. 86 Mozione
- Art. 87 Abbinamento e limitazioni
- Art. 88 Segnalazioni e raccomandazioni

CAPO 7°: VERBALIZZAZIONE

- Art. 89 Compiti del Segretario
- Art. 90 Attività di ausilio del Presidente
- Art. 91 Processo verbale
- Art. 92 Deliberazioni
- Art. 93 Custodia e raccolta

TITOLO II DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- Art. 94 Entrata in carica del Sindaco e durata del mandato
- Art. 95 Mozione di sfiducia
- Art. 96 Dimissioni
- Art. 97 Sostituzione
- Art. 98 Comunicazione dei nomi degli assessori

Art. 99 Cessazione del Sindaco e decadenza della Giunta
Art. 100 Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

TITOLO III DELLE NOMINE

Art. 101 Campo d'applicazione
Art. 102 Informazione
Art. 103 Candidature
Art. 104 Valutazione
Art. 105 Nomina
Art. 106 Relazione conclusiva

TITOLO IV: DEI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ED ENTI

CAPO 1°: RAPPORTI CON STRUTTURE AZIENDALI E CONSORTILI

Art. 107 Rapporti con le Aziende ed Istituzioni
Art. 108 Rapporti coi Consorzi e con gli Enti convenzionati

CAPO 2°: RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 109 Titolarità

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110 Entrata in vigore del Regolamento
Art. 111 Diffusione del Regolamento
Art. 112 Rinvio ed interpretazione

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune - quale Ente autonomo nei limiti delle leggi vigenti - rappresenta tutti gli interessi della comunità locale.

2. La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta a valorizzare la personalità di ogni cittadino, salvaguardando cultura e tradizione dell'intera comunità.

Art. 2

Indicazione degli organi

1. Sono organi del Comune :

- a) il Consiglio
- 2) il Sindaco
- 3) la Giunta.

Art. 3

Ambito della Legge

1. La Legge dello Stato disciplina:

- a) l'elezione del Consiglio
- b) la durata in carica dello stesso
- c) il numero dei consiglieri assegnati
- d) la posizione giuridica degli amministratori
- e) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità
- f) la procedura dei ricorsi
- g) l'elezione e la durata in carica del Sindaco
- h) le modalità per la nomina della Giunta
- i) le indennità spettanti agli amministratori.

Art. 4

Ambito del Regolamento

1. Il presente regolamento, in ossequio al precetto recato dall'articolo 8 dello Statuto, investe ogni aspetto operativo e funzionale del Consiglio, dei suoi componenti e degli organismi intrinseci o collaterali.

Art. 5

Entrata in carica e durata del mandato consiliare

1. I consiglieri entrano in carica al momento della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, appena adottata la deliberazione di convalida da dichiarare immediatamente eseguibile.

Art. 6
Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate, con dichiarazione sottoscritta personalmente, all'impiegato addetto al protocollo il quale rilascia immediatamente ricevuta.
2. Il Sindaco è tenuto a trasmetterle al Consiglio nella prima riunione utile, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Il Consiglio, in tale seduta, provvede alla surrogazione.
4. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione, non richiedendo alcuna presa d'atto.

Art. 7
Sospensione del Consigliere e sua supplenza

1. Quando un consigliere sia sospeso per uno dei motivi previsti dalla legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sostituzione temporanea a norma di Legge.
2. Il consigliere che lo sostituisce assume la denominazione di supplente ed esercita, sino alla cessazione della sospensione del consigliere sostituito, le sue funzioni.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIALI

TIT. I
DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

Art. 8
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività del Comune, delle sue Aziende e delle sue Istituzioni.
2. La competenza specifica del Consiglio è indicata dalla Legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti riservati dalla legge al Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, eccettuate le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio che, a pena di decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi alla loro adozione.

Art. 9
Prerogative dei Consiglieri

1. Ogni consigliere, in quanto eletto dal popolo, esercita, senza vincolo di mandato, le attribuzioni spettanti al Consesso di cui fa parte.

2. Il consigliere supplente, esercitando le stesse funzioni del consigliere temporaneamente sostituito, gode delle medesime prerogative.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ogni consigliere ha il dovere di partecipare attivamente alle sedute del collegio nonché degli altri organismi consiliari.

2. Egli ha il diritto di intervenire, svolgendo senza limitazioni le funzioni con le modalità dettate dallo statuto e dal presente Regolamento.

Art. 11
Informazione e documentazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

2. Il diritto di informazione previsto nel precedente comma riguarda anche gli atti delle Aziende e delle Istituzioni cui partecipa il Comune nei limiti previsti dai patti costitutivi.

Art. 12
Incarichi a Consiglieri

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi a uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti, nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio stesso.

2. Il Consigliere che abbia ricevuto un incarico è tenuto ad assolverlo, riferendo - periodicamente e, comunque, alla conclusione di esso - al Consiglio, o per iscritto o direttamente in seduta.

Art. 13
Assessori non Consiglieri

1. Alle adunanze del Consiglio devono essere invitati anche gli assessori che non siano consiglieri; questi possono intervenire con diritto di parola.

2. Per le modalità di partecipazione all'attività consiliare degli assessori non consiglieri, si applicano per analogia - e quindi con esclusione delle prerogative tipiche dei componenti del consesso, come numero legale, votazioni, ecc. - le stesse regole previste per i consiglieri.

3. Gli assessori esterni possono essere chiamati a fare comunicazioni ed a svolgere relazioni, a rispondere ad interrogazioni ed interpellanze; non possono fare segnalazioni o raccomandazioni, né presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni.

CAPO 1° : GLI ORGANISMI CONSILIARI

Art. 14
Organismi del Consiglio

1. Sono organismi del Consiglio :

- a) il Presidente
- b) i gruppi consiliari;
- c) la Conferenza dei Capigruppo
- d) le Commissioni consiliari

SEZIONE I : IL PRESIDENTE

Art. 15 Definizione

1. Presidente del Consiglio è il Sindaco o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi di quanto dispone il successivo articolo 97 , sempre che rivesta anche la carica di consigliere.
2. Quando sia assente o impedito anche il vicario ovvero quando questi non sia consigliere, è Presidente il consigliere anziano come indicato all'art. 12 dello Statuto.
3. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato la più elevata cifra individuale ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.
4. Quando il consigliere anziano sia assente o impedito o rifiuti di presiedere l'assemblea, è considerato tale il consigliere presente e consenziente che - dopo di lui - abbia riportato la cifra individuale più elevata.

Art. 16 Poteri

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare , precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annunzia il risultato delle votazioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

SEZIONE II : I GRUPPI

Art. 17 Costituzione

1. Il Consiglio si articola in gruppi consiliari, composti anche di un solo consigliere.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, avente come denominazione quello della lista di elezione.
3. I Sindaco fa parte del gruppo coincidente con la lista che lo ha appoggiato.
4. Il Consigliere che intenda non appartenere più al gruppo coincidente con la lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario comunale e, successivamente,

darne personalmente annuncio in Consiglio; se egli non passa ad un gruppo già costituito viene assegnato al gruppo, di natura residuale, denominato “gruppo misto”;

5. Ciascun gruppo elegge un Capogruppo in una riunione del gruppo appositamente convocata, dandone comunicazione scritta al Segretario; se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta del Segretario ovvero dalla cessazione del precedente Capogruppo, viene considerato Capogruppo il consigliere che, fra gli appartenenti al gruppo, sia anziano secondo il criterio statutario.

Art. 18 **Modalità di funzionamento**

1. Nella sede municipale un locale è destinato, possibilmente in maniera stabile, a sede dei gruppi.
2. L'uso del locale è disciplinato dal Sindaco di concerto coi capigruppo.

Art. 19 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dai capi di ciascun gruppo consiliare o loro rispettivi delegati ed è presieduta dal Sindaco o, in caso sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi del successivo art. 97.
2. Alla conferenza partecipano, se così è richiesto dal Presidente, sia il Segretario che i Responsabili dei settori.

SEZIONE III : LE COMMISSIONI

Art. 20 **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio, per l'istruttoria e l'approfondimento delle questioni dedotte alle sue adunanze, si avvale di Commissioni permanenti.
2. Il Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della nomina della Giunta ed all'approvazione del documento concernente gli indirizzi generali di governo stabilisce il numero e le attribuzioni delle commissioni permanenti nonché il numero dei rispettivi componenti.

Art. 21 **Composizione**

1. Ciascuna Commissione è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, ognuno dei quali rappresenta tutto o parte del gruppo di appartenenza.
2. Tutti i gruppi devono essere rappresentati in ciascuna commissione, in maniera che ognuna delle Commissioni riproduca la composizione politica del Consiglio.
3. Un consigliere può far parte di più di una commissione.
4. Il Sindaco non può far parte di alcuna Commissione, mentre gli assessori possono, se consiglieri, esservi nominati componenti.

Art. 22
Nomina e costituzione

1. I componenti di ciascuna Commissione vengono designati - a richiesta del Sindaco - dai capigruppo, i quali provvedono anche alle sostituzioni resesi eventualmente necessarie.
2. Ogni Commissione viene formalmente costituita ed insediata con atto ed a cura del Sindaco.

Art. 23
Presidente e segretario

1. Ogni Commissione elegge al suo interno un Presidente; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal componente portatore del maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano di età.
2. Ogni Commissione dispone di un Segretario, che ne cura la sommaria verbalizzazione dei lavori.
3. La designazione del segretario viene fatta dal Segretario comunale che se non ritiene di svolgere direttamente la funzione sceglie fra i dipendenti di ruolo con preferenza per quelli appartenenti agli uffici aventi competenza coincidente, in tutto o in parte, con quella di ciascuna Commissione.

Art. 24
Funzionamento

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, mediante apposito avviso recante l'elenco degli argomenti da trattare recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.
2. Alla riunione può intervenire, in sostituzione di ciascuno dei componenti (escluso il Presidente), il rispettivo capogruppo.
3. Le riunioni sono valide se intervengo almeno due componenti, in rappresentanza di un complessivo numero di voti pari ad almeno la metà dei voti rappresentati complessivamente (coincidenti con i consiglieri assegnati).
4. Possono tenersi - a richiesta del Sindaco - riunioni congiunte di più Commissioni per affrontare questioni complesse; in tale ipotesi la presidenza spetta al più anziano di età fra i Presidenti.

Art. 25
Impulso e decisione

1. Le Commissioni trattano di argomenti da istruire in vista delle decisioni del Consiglio:
 - Assegnati dal Consiglio per ulteriore approfondimento
 - Deferiti per iscritto dal Sindaco o dai singoli assessori o dalla quinta parte dei consiglieri
 - Stabiliti autonomamente dal Presidente
2. Il criterio per individuare la competenza è basato sulla prevalenza e sulla preminenza dei singoli aspetti per ciascun argomento.
3. I lavori della Commissione si concludono con un parere, che si ha per espresso quanto ottiene il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in seduta.

4. Il loro componente od i componenti dissenzienti possono predisporre, a loro cura, un parere di minoranza.

5. La documentazione relativa al lavoro delle Commissioni è conservata da ciascun segretario, sotto la direzione del Segretario comunale.

Art. 26

Invitati

1. Alle riunioni delle Commissioni possono intervenire, a loro richiesta o a richiesta del Presidente della Commissione, sia il Sindaco sia i singoli assessori, che hanno diritto di parola ma non di voto.

2. Possono, inoltre, essere invitati dipendenti ed incaricati del Comune nonché, previa autorizzazione della Giunta dietro richiesta scritta del Presidente della Commissione, esperti estranei.

3. I dipendenti del Comune, delle Aziende e delle istituzioni nonché i membri dei Consigli di amministrazione di queste ultime, se convocati, hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di rispondere.

Art. 27

Consultazioni

1. Le Commissioni possono – previa autorizzazione del Sindaco richiesta dal Presidente – consultare rappresentanti di organizzazioni economiche, sindacali, culturali, sportive e simili.
2. Le conclusioni della Commissione sono assunte senza la presenza delle persone chiamate alla consultazione.

Art. 28

Commissioni speciali

1. Per affrontare problemi specifici, il Consiglio può costituire altresì Commissioni speciali, determinandone composizione, compiti, durata e modalità di funzionamento.
2. La proposta di costituire una Commissione speciale può essere avanzata:
 - dal Sindaco
 - dalla Giunta
 - dalla quinta parte dei componenti assegnati.
3. Il consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla proposta, decide se costituire la Commissione nonché, in caso positivo, compiti, durata e composizione.
4. Peraltro, nelle Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la presidenza spetta ad un consigliere espresso dai gruppi di opposizione, eletto con l'astensione dei componenti rappresentanti i gruppi di maggioranza.
5. In mancanza di indicazioni funzionali, si applicano le norme riguardanti le Commissioni permanenti.

Art. 29
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio, per autonoma determinazione, ovvero su motivata richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, può istituire, nel proprio seno, una Commissione d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, indicando alla stessa l'oggetto dell'indagine e assegnando un termine per la conclusione dei lavori, di norma non superiore a sei mesi.
2. La Commissione è costituita da un Presidente, appartenente ai gruppi di opposizione, e da altri due componenti nominativamente indicati dal Consesso; le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale.
3. La Commissione, che si riunisce come collegio perfetto, è dotata di poteri d'inchiesta e può esaminare qualsiasi documento conservato presso il Comune nonché acquisire testimonianze, senza che ad essa possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. La Commissione conclude il suo mandato rassegnando un rapporto al Consiglio recante le risposte ai quesiti inizialmente prospettati nonché le eventuali proposte operative; il membro eventualmente dissenziente può redigere e presentare un rapporto di minoranza.

Art. 30
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni permanenti sono, di norma, pubbliche, mentre le sedute delle commissioni speciali sono pubbliche se così è stabilito al momento della costituzione; a tal fine una copia dell'avviso di convocazione ed una copia del verbale sommario devono essere pubblicate tre giorni prima e tempestivamente dopo la seduta, all'albo pretorio.
2. Le sedute delle Commissioni d'indagine non sono mai pubbliche.

CAPO 2° : CONVOCAZIONE

Art. 31
Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono tutte ordinarie; sono straordinarie quelle convocate per richiesta o della quinta parte dei consiglieri assegnati al Comune o del Prefetto.
2. Sono urgenti le adunanze dichiarate tali al momento della convocazione in conseguenza della natura degli argomenti da trattare; in tal caso la convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 32
Iniziativa

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio spetta:
 - al Sindaco
 - alla quinta parte dei consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti (in tale ipotesi, nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e le ragioni che giustificano la riunione consiliare).

2. L'iniziativa per la riunione del Consiglio spetta pure al Prefetto.

Art. 33
Fissazione della data

1. La data delle adunanze è stabilita dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 97 del presente Regolamento.

2. Il Sindaco, quando la richiesta è fatta dai consiglieri, fissa la convocazione del Consiglio, da tenersi entro venti giorni dalla richiesta stessa.

3. Quando l'iniziativa della convocazione parte dal Prefetto, la data dell'adunanza è stabilita dal Sindaco, previa intesa con il medesimo.

Art. 34
Prima adunanza

1. La prima adunanza dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 35
Formazione dell'ordine del giorno

1. Oltre ai titolari dell'iniziativa, possono proporre, per iscritto, la trattazione di singole questioni, nell'ordine:

- a) la Giunta;
- b) i singoli consiglieri;
- c) i cittadini in forma collettiva;
- d) gli altri Enti Locali (Regione, Provincia).

2. Il Sindaco non ha l'obbligo di includere nell'ordine del giorno quelle proposte pervenute dai soggetti di cui alle lettere b – c del precedente comma 1 che siano formulate in maniera imprecisa o equivalgano ad altri strumenti regolamentari (come interrogazioni, petizioni); del diniego il Sindaco informa tempestivamente i proponenti, nella persona del primo firmatario.

3. Una proposta avanzata dai soggetti di cui a precedente comma 1 non può essere ripresa in esame quando riguardi un argomento già trattato e non siano trascorsi centottanta giorni dalla trattazione stessa.

4. La proposta pervenuta dai soggetti di cui alle lettere b -c del precedente comma 1 devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, previo avvalimento del competente ufficio comunale; incombe al Sindaco di acquisire, se del caso, i pareri delle Commissioni consiliari permanenti, i pareri dei Responsabili nonché l'attestazione di copertura finanziaria come prescritto dalla Legge.

5. L'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco nella sequenza:

- a) comunicazioni del Presidente;
- b) ratifiche di deliberazioni d'urgenza;
- c) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- d) oggetti indicati dal Sindaco, dalla Giunta o dal quinto dei consiglieri (qualora la richiesta della quinta parte dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche);

- e) oggetti proposti dai singoli consiglieri, dai cittadini in forma collettiva;
- f) richieste dell'Autorità governativa;
- g) richieste della Regione;
- h) richieste della Provincia;
- i) interrogazioni;
- l) interpellanze;
- m) mozioni.

6. Se un argomento deve essere trattato in seduta segreta anziché pubblica, ciò viene indicato nell'avviso; la seduta va collocata sempre dopo quella pubblica e comunque per ultima.

7. Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

Art. 36 **Ordine del giorno aggiuntivo**

1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
2. Di norma l'ordine del giorno aggiuntivo va consegnato con le stesse modalità già seguite per l'invio dell'ordine del giorno principale, a meno che l'aggiunta non abbia carattere d'urgenza, nel qual caso si seguono le relative modalità.

Art. 37 **Seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. La seduta di seconda convocazione deve tenersi ad almeno ventiquattr'ore di distanza da quella disertata; la convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, consegnati ai consiglieri con le modalità e termini seguiti per la prima convocazione.
3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa dovesse rendersi necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.
4. Quando, nelle sedute d'urgenza, la maggioranza dei consiglieri presenti abbia differito al giorno successivo tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non si fa luogo ad avviso, se non per i soli consiglieri assenti, da recapitarsi almeno sei ore prima della nuova seduta.

Art. 38 **Recapito dell'avviso**

1. Il Segretario, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.
2. Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere: almeno cinque giorni interi liberi per le sedute ordinarie ed almeno tre giorni interi liberi per le sedute straordinarie, prima di quello stabilito per l'adunanza, non computando il giorno di consegna dell'avviso né quello fissato per la riunione.

3. Per le sedute d'urgenza, l'avviso va consegnato ventiquattr'ore prima.

Art. 39 Consegna

1. L'avviso di convocazione va consegnato al domicilio del consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente, purchè la consegna sia fatta a persona dal consigliere stesso indicata.

2. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e può indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi; in tale ipotesi l'avviso va consegnato al domicilio indicato dal consigliere con le stesse modalità previste al precedente comma 1.

3. Il personale incaricato della consegna deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

4. Dietro richiesta del consigliere interessato, l'avviso di convocazione può essere inviato per telefax o per posta elettronica; in tal caso dovrà essere presentato al Segretario dall'addetto alla spedizione il rapporto - ricevuta o la comunicazione di avvenuta ricezione della mail indicanti la data e l'ora dell'invio.

Art. 40 Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'albo pretorio on - line sul sito istituzione del Comune contestualmente al recapito ai consiglieri.

Art. 41 Deposito e consultazione delle pratiche

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, depositandola presso l'ufficio del segretario, almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

2. Ogni consigliere può prenderne visione nei giorni e nelle ore d'ufficio, fatte salve le deroghe concesse dal Sindaco su richiesta scritta del consigliere per particolari esigenze debitamente comprovate.

3. I responsabili dei vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

4. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

5. Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali; a tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

6. A disposizione dei consiglieri viene depositata, nella sala delle riunioni ovvero presso l'ufficio del Segretario, una copia del verbale della seduta precedente; di esso i consiglieri possono richiedere estratto - copia della parte che interessa.

Art. 42
Deposito degli emendamenti

1. Ogni consigliere può depositare, mediante consegna al Segretario, emendamenti scritti alle proposte di deliberazione, non oltre il termine di ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
2. Si prescinde dal deposito per quegli emendamenti riguardanti la forma lessicale o sintattica.
3. Il mancato deposito preventivo non fa venir meno il diritto del consigliere di presentare emendamenti marginali o comunque non sostanziali direttamente in seduta.

Art. 43
Esposizione delle bandiere

1. Nei giorni in cui il consiglio tiene seduta, la bandiera tricolore, unitamente a quella del Comune ed a quella dell'Unione Europea viene esposta alla finestra centrale del Palazzo Civico.

CAPO 3° : ADUNANZA

Art. 44
Luogo

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede municipale.
2. Può il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo; in tale ipotesi la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala della riunione e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per le riunioni fuori della sede municipale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio on - line ed in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggior diffusione locale, servendosi - se del caso - degli altri mezzi di informazione.

Art. 45
Sedute pubbliche, segrete ed aperte

1. Le sedute consiliari sono normalmente pubbliche; sono segrete quelle che, nell'avviso di convocazione, siano definite tali perché prevedono la trattazione di questioni concernenti persone o che involgano apprezzamenti sulle doti e qualità di esse ovvero sulla condotta, sui meriti e sui demeriti delle medesime.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

3. Il Consiglio può essere convocato in forma aperta anche su richiesta di un quinto dei consiglieri; in tali adunanze l'argomento da trattare deve essere uno solo e non si fa luogo a votazioni.

Art. 46

Organizzazione spaziale della sala

1. Nella sala delle riunioni idonei spazi devono esser destinati per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per le persone eventualmente invitate.

2. Il Ministro per l'Interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

Art. 47

Vigilanza ed ausilio

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

2. Il Segretario potrà predisporre, ricorrendo se del caso ad appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale, capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

Art. 48

Validità della seduta

1. All'ora stabilita per la riunione, chi la deve presiedere, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare.

2. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida; il quorum funzionale, infatti, è stabilito nella metà dei componenti il Consiglio.

3. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei presenti e, qualora questi non siano almeno la metà dei componenti assegnati al Comune, dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

4. Qualora sia trascorsa mezz'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta senza che sia stato raggiunto il numero legale, essa va dichiarata deserta.

5. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

6. Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Art. 49

Verbale della seduta precedente

1. Prima di iniziare i lavori, viene approvato il verbale relativo alla seduta precedente, redatto dal Segretario ai sensi del successivo art. 91.

2. Sull'approvazione del verbale il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere, però, ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

Art. 50
Ordine dell'adunanza

1. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio può sempre disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con decisione da prendersi a maggioranza dei presenti.
3. La proposta di inversione spetta al Presidente, a ciascun gruppo ed anche ad un singolo consigliere.

Art. 51
Firma associata

1. Ogni consigliere può firmare risoluzioni, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; agli effetti, però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.
2. Qualora, al momento della discussione, il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

CAPO 4° : DISCIPLINA

Art. 52
Comunicazioni del Presidente e dei capigruppo

1. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno perché sopravvenuti dopo la convocazione ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
3. Dopo le comunicazioni del Sindaco, ciascun Capogruppo potrà fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, per una durata massima di dieci minuti.

Art. 53
Commemorazioni iniziali

1. A ciascun capogruppo può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale.
2. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di dieci minuti.

Art. 54
Prerogative del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.
2. I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
3. Per la polizia della parte dell'aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza di agenti di polizia municipale.
4. La forza pubblica non può entrare nella parte della sala riservata ai consiglieri se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 55
Richiamo

1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendano nel discutere ed i consiglieri che interrompano o che comunque turbino lo svolgimento dell'adunanza.
2. Se un consigliere si discosta dall'osservanza della legge o del presente Regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.
3. Il consigliere colpito da detto provvedimento può fare appello al Consiglio per presentare le sue spiegazioni e, qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.

Art. 56
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni nonché megafoni, manifesti, cartelloni, striscioni e simili; il pubblico dovrà rimanere in silenzio.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i responsabili degli uffici, gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni e le altre persone eventualmente invitate.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.
Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite o quando non si possa accertare l'autore del disordine il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.
4. In caso di protrate intemperanze del pubblico o, addirittura, di tumulto il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico dei responsabili.

Art. 57
Svolgimento di sedute segrete

1. Alle sedute segrete, oltre ai consiglieri, deve assistere solo il Segretario; qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato seduta stante dal Presidente.

Art. 58
Inizio della seduta

1. Dopo le formalità di cui ai precedenti articoli 48 e 49, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare complessivamente la durata di quindici minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 59
Rinvio della trattazione

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione; in tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo.

2. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione con mezzi celeri di informazione.

Art. 60
Comportamento dei Consiglieri

1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi dal loro posto e in piedi salvo dispensa del Presidente ed a capo scoperto rivolgendosi al Presidente o all'intero Consiglio.

2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione; in caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento.

3. Ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere; persistendo l'inconcludenza dell'intervenuto, il Presidente lo richiama ai sensi del precedente articolo 55.

4. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Art. 61
Interventi

1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta seguendo tale ordine di precedenza.

2. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di dieci minuti.

3. Il Consiglio può con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a di cui al precedente comma 2.

Art. 62
Fatto personale

1. Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.
2. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.
3. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
4. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consista il fatto personale.

Art. 63
Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
3. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
4. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio, previa breve discussione con due interventi, uno a favore ed uno contro.
5. Il Consiglio decide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 64
Divieto di rinvio

1. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.
2. Il relatore apre la discussione ed ha diritto di concludere; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

Art. 65
Emendamenti

1. Chi intende presentare emendamenti deve depositarli ai sensi del precedente art. 42; gli emendamenti marginali o comunque non sostanziali devono essere fatti pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità di poca importanza, che possono essere presentati anche a voce.
2. Gli emendamenti - sia scritti sia ammessi a voce - non possono venir discussi se, incidendo rilevantemente sulla proposta di deliberazione, non siano accompagnati da pareri di regolarità e di legittimità che ne tengano nel debito conto.
3. Quando un argomento sia stato previamente deferito all'esame di una commissione consiliare, anche gli emendamenti, tranne quelli ammessi a voce, devono essere sottoposti al vaglio della stessa Commissione, a condizione che il tempo a disposizione lo consenta.

4. La precedenza nella discussione è determinata dal momento della presentazione dell'emendamento.

Art. 66
Emendamenti degli emendamenti

1. La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Art. 67
Risoluzione

1. E' risoluzione l'invito o la raccomandazione concernente gli aspetti operativi o la fase esecutiva dell'argomento in discussione.

2. Ogni consigliere ha diritto di presentare una risoluzione; essa deve essere scritta e motivata e va consegnata al Presidente, che ne dispone l'immediato esame da parte del Consiglio contestualmente alla discussione sull'argomento cui si riferisce.

3. La risoluzione deve riguardare argomenti di interesse locale.

4. Se le risoluzioni sono più di una, la precedenza nella discussione è determinata dal momento della presentazione della risoluzione stessa.

Art. 68
Discussione generale e particolare

1. La discussione di carattere generale - quando ne ricorra il caso - precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

2. Le discussioni sulle questioni procedurali ed incidentali nonché sulle eventuali richieste di sospensiva o di rinvio debbono sempre essere circoscritte e limitate a due interventi, uno a favore ed uno contro.

Art. 69
Chiusura della discussione

1. Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa, ma ciò può essere accolto soltanto se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.

2. Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

3. Il Presidente ha sempre la facoltà di dichiarare chiusa la discussione, quando non sia stata chiesta da alcuno la parola subito dopo la relazione.

Art. 70
Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, e comunque prima che si dia avvio alla votazione, ogni gruppo può dichiarare il proprio voto attraverso l'intervento del capogruppo o di altro consigliere.
2. Ogni dichiarazione di voto non può durare più di cinque minuti.
3. Ha diritto di dichiarare il proprio voto quel consigliere che intende discostarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza.
4. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Art. 71
Astensione

1. Il consigliere che intenda astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il consigliere astenuto, il cui nome dev'essere annotato dal Segretario nel verbale, non si computa tra i votanti, ma soltanto nel numero dei presenti che rende valida la seduta.

Art. 72
Verifica del numero legale

1. Il Presidente, in ogni momento della seduta, per propria iniziativa ovvero a richiesta anche di un solo consigliere, può verificare se permanga il numero legale.
2. Tale accertamento è compiuto con la conta dei presenti; se il numero riscontrato è inferiore a quello necessario, il Presidente - prima di dichiarare sciolta la seduta per sopravvenuta diserzione - è tenuto a sospendere la seduta per non più di dieci minuti ed a procedere ad un nuovo appello nominale con le stesse modalità dettate dal precedente articolo 48.

CAPO 5° : VOTAZIONE

Art. 73
Ordine e sistema di votazione

1. L'ordine delle votazioni spetta al Presidente: vengono prima decise le mozioni d'ordine, indi le questioni procedurali ed incidentali, poi le eventuali richieste di sospensiva o di rinvio, quindi le risoluzioni ed infine viene messo ai voti la proposta di deliberazione.
2. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete.
3. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.
4. Il Consiglio, sulla base della richiesta di almeno un gruppo, può stabilire, a maggioranza dei presenti, una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

Art. 74
Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "sì" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
2. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine definito in sede di convalida degli eletti.

Art. 75
Votazioni per schede segrete

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli casi previsti nel successivo comma 3 ovvero quando per legge sia prescritto il voto limitato - il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere ad un gruppo di minoranza.
2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.
3. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone (ovvero il giudizio su di esse) nonché per la nomina di rappresentanti o Commissioni.
4. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle Commissioni ovvero per quelle nomine che, per legge, spettano al Sindaco.
5. Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

Art. 76
Votazioni ripetute e ballottaggio

1. Qualora, nelle votazioni riguardanti persone, nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.
2. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla Legge; quest'ultimo si effettua fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Art. 77
Disciplina delle votazioni

1. Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare se è in corso o l'appello nominale o la conta dei votanti, semprechè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
3. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Art. 78
Proclamazione del risultato

1. Il risultato della votazione deve essere proclamato a voce alta dal Presidente ed annotato dal Segretario.
2. Le schede utilizzate per le votazioni, una volta scrutinate, vengono affidate al Segretario, che ne cura personalmente la distruzione.
3. Nel caso di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale riportante le firme degli scrutatori, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

**CAPO 6° : INTERROGAZIONI ED ALTRE ISTANZE
DI SINDACATO ISPETTIVO**

Art. 79
Potestà dei consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza del Comune.
2. Qualunque altro atto di sindacato ispettivo viene riportato ad uno degli strumenti suindicati.

Art. 80
Termine massimo per la risposta

1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato devono fornire sempre una risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 81
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.
2. L'interrogazione è sempre scritta.
3. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare nel rispetto dell'ordine dettato dal precedente articolo 35.
4. Nella stessa seduta non possono, di norma, essere trattate più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.
5. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente non può disporre che la stessa sia immediatamente discussa, ma deve consegnarla al Segretario, per essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 82
Risposta orale

1. Durante la seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni e risponde, o fa rispondere dall'assessore del ramo, a ciascuna di esse.
2. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo ad una breve replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
3. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di cinque minuti.
4. Si dà corso all'interrogazione anche se l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

Art. 83
Risposta scritta

1. Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere la risposta per iscritto; in tal caso il Presidente, anche se l'interrogante non sia presente in seduta, dichiara di avere risposto per iscritto senza dar lettura della risposta e senza che possa tenersi discussione sull'argomento.

Art. 84
Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.
2. L'interpellanza è sempre scritta.
3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.
4. Nella stessa seduta non possono, di norma, essere trattate più di due interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

Art. 85
Trattazione

1. Dopo le spiegazioni date dal Presidente o dall'Assessore del ramo, l'interpellante può dichiarare, nel tempo massimo di cinque minuti, le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto.
2. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione che verrà discussa nella seduta successiva.
3. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.
4. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata per prima.

Art. 86
Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di manifestazione di volontà inerente a materie di competenza del Consiglio comunale; può contenere la richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune o su problemi interessanti la comunità locale.
2. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza;
3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.
4. Nessun consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.
5. Alle mozioni possono essere presentati emendamenti; questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
6. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Art. 87
Abbinamento e limitazioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate per determinazione del Presidente.
2. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.
3. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora e non sia possibile od opportuno il differimento alla seduta successiva, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

Art. 88
Segnalazioni e raccomandazioni

1. All'inizio di ogni adunanza, subito dopo le comunicazioni del Presidente, possono farsi delle segnalazioni o raccomandazioni al Presidente o alla Giunta o a singoli assessori.
2. Il consigliere che segnala o raccomanda non può parlare più di cinque minuti né ha diritto di replica.
3. Il Presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione.
4. In ogni seduta un consigliere non può fare più di una segnalazione o raccomandazione; nella stessa seduta possono fare segnalazioni o raccomandazioni non più di quattro consiglieri.

CAPO 7° : VERBALIZZAZIONE

Art. 89 Compiti del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Comune che ha, tra l'altro, il compito di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.
2. Il Segretario espleta le mansioni e le attribuzioni conferitegli dalla Legge.
3. Il Segretario, per meglio assolvere alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
4. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge, le funzioni di Segretario sono svolte da consigliere scelto seduta stante dal Presidente.
5. Il consigliere che disimpegna le funzioni di segretario conserva integro il suo diritto di voto.

Art. 90 Attività in ausilio al Presidente

1. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.
2. Quando ne sia richiesto dal Presidente, rende il proprio parere tecnico su ogni questione procedurale o di merito emersa in seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Segretario è tenuto a raccogliere e conservare le schede dopo che sia stato proclamato l'esito della votazione, per la successiva distruzione.

Art. 91 Processo verbale

1. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.
2. Al tal fine, su appositi incarti, ciascuno riferito ad uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve indicare:
 - a) la data e l'ora della seduta;
 - b) il numero dei consiglieri presenti ed il nome di quelli assenti nonché di quelli che siano entrati o usciti dall'aula durante la trattazione;
 - c) l'argomento che viene trattato;
 - d) il risultato della votazione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.
3. L'incarto viene siglato sul frontespizio dal Presidente e dal Segretario ed assume la denominazione di "originale provvisorio".
4. Le discussioni e gli interventi vengono annotati entro il medesimo incarto, a cura del Segretario o del personale che lo coadiuva.

5. Nell'incarto vengono inclusi i testi degli interventi (scritti o dettati), delle proposte, degli emendamenti e delle risoluzioni.
6. Oltre a tale resocontazione sommaria, può essere curata la registrazione magnetica di quanto avviene.
7. I nastri vengono custoditi dal Segretario; possono essere riascoltati dai consiglieri nei brani che interessano; il Sindaco può ordinare la trascrizione testuale ogni volta che sia stata sollevata questione sulla rispondenza del verbale alle affermazioni effettivamente rese in seduta.

Art. 92 **Deliberazioni**

1. Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta degli originali provvisori e del resoconto sommario (se tenuto distintamente), redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge - che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco o da chi lo presiede, dispone poi per la pubblicazione degli estratti delle relative deliberazioni nei modi e termini di Legge.
2. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere redatto un estratto, in forma di deliberazione.
3. L'insieme di tutti gli estratti relativi ad una seduta ne costituisce il processo verbale.

Art. 93 **Custodia e raccolta**

1. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione gli originali delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi possibilmente rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.
3. Ogni volume deve essere munito di un indice cronologico riguardante i provvedimenti adottati.

TITOLO II **DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

Art. 94 **Entrata in carica del Sindaco e durata del mandato**

1. Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione.
2. Egli - se non cessa anticipatamente - rimane in carica sino alla nomina del nuovo Sindaco.

Art. 95
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, proposta nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere presentata al Segretario Comunale.
2. Il Sindaco, cui il Segretario dà immediato avviso della presentazione della mozione di sfiducia, è tenuto a convocare il Consiglio Comunale con le procedure previste per le sedute ordinarie, fissando la data in maniera tale che la mozione venga messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione va votata per appello nominale e si ritiene approvata se riporta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 96
Dimissioni

1. Se il Sindaco si dimette, consegna la lettera al Segretario, il quale ne dà immediato avviso al Vice Sindaco e al consigliere anziano.
2. Il Vice Sindaco, o in caso di assenza o di impedimento il consigliere anziano, è tenuto a convocare il Consiglio con le procedure previste per le sedute ordinarie, fissando la data non oltre dieci giorni dalla presentazione.
3. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 97
Sostituzione

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Sindaco da altro assessore secondo l'ordine di età (peraltro nell'ipotesi che l'assessore non sia consigliere, le funzioni riferite alla convocazione e presidenza del Consiglio competono al Consigliere anziano).

Art. 98
Comunicazione dei nomi degli assessori

1. Il Sindaco nella prima adunanza successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti e prima di proporre le linee programmatiche di mandato, comunica al Consiglio i nomi del Vice Sindaco e degli altri assessori ed i compiti specifici eventualmente a ciascuno assegnati o delegati.
2. Altrettanto si fa, alla prima seduta utile, ogni volta che uno o più assessori abbiano cessato, per qualsiasi ragione, dalla loro carica e siano stati sostituiti.

Art. 99
Cessazione del Sindaco e decadenza della Giunta

1. Quando il Sindaco abbia presentato le dimissioni e queste siano divenute irrevocabili ovvero risulti impedito permanentemente sulla base di un'attestazione del Prefetto ovvero sia stato rimosso

o dichiarato decaduto ovvero sia morto, la cessazione dalla carica comporta la decadenza della Giunta.

2. La Giunta resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, in tutti i casi in cui non sia prevista *ex lege* la nomina di un Commissario.

Art. 100

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

1. Periodicamente e comunque in occasione dell'esame del conto consuntivo, il Sindaco - sulla base della relazione presentata dalla Giunta - riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato in base agli indirizzi generali del governo a suo tempo approvati.

2. Sulla relazione del Sindaco si può tenere un dibattito, nel quale i gruppi possono esprimere le valutazioni sugli aspetti esecutivi del programma amministrativo.

3. La discussione è conclusa dal Sindaco, senza alcuna votazione in merito.

TITOLO III DELLE NOMINE

Art. 101

Campo d'applicazione

1. Il presente capo trova applicazione per tutte le nomine - attribuite al Consiglio Comunale - di rappresentanti del Consiglio comunale stesso in enti consorzi, aziende. Società, associazioni ed organismi di natura pubblica o privata, ovvero in Commissioni comunali, secondo norme di legge.

2. Sono, pertanto escluse le nomine per le quali le norme di legge o di Statuto o di regolamento ovvero clausole convenzionali indichino direttamente la persona da eleggere ovvero prevedono la designazione del Sindaco o di un assessore ovvero del Segretario o di altro dipendente comunale.

3. Sono, inoltre, escluse le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni che spettano al Sindaco.

4. Sono altresì escluse le nomine per le quali la designazione della persona da nominare appartenga ad organismi diversi dal Consiglio comunale.

5. Le modalità dettate dal presente capo devono essere seguite sia che vengano esercitate competenze proprie del Comune sia che si verta in materia delegata dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 102

Informazione

1. Di tutte le cariche da conferire o nomine da effettuare o commissioni da eleggere dev'essere data preventiva notizia ai consiglieri comunali.

2. L'adempimento viene osservato mediante la presentazione di apposito prospetto alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il prospetto deve indicare la carica (o la nomina o la commissione), le principali funzioni connesse, i requisiti minimi occorrenti per accedervi ed il trattamento indennitario corrispondente.

Art. 103 Candidature

1. Ogni qualvolta il consiglio debba procedere ad una nomina rientrante nel campo descritto dal precedente articolo 101, dev'essere presentata da almeno un gruppo una candidatura, accompagnata da un breve "curriculum" riassuntivo dei dati personali e professionali nonché delle esperienze amministrative eventualmente compiute in precedenza.

Art. 104 Valutazione

1. Il Consiglio valuta le candidature presentate in relazione ai requisiti particolari eventualmente prescritti da leggi, statuti, regolamenti, convenzioni.

2. Il Consiglio deve, preliminarmente e con particolare cura, verificare che i candidati siano eleggibili alle cariche per cui vengono proposti; deve, inoltre, accertare che non sussistano motivi di incompatibilità con altre cariche rivestite presso altri enti o istituti (pubblici o privati) ovvero con l'esercizio di attività professionale.

3. Possono essere segnalati cumuli di cariche che, ancorché compatibili, possano impedire il continuativo e proficuo esercizio del nuovo mandato.

Art. 105 Nomina

1. Nessuna carica può essere conferita (e nessuna nomina può essere effettuata e nessuna Commissione può essere eletta) se non sia stata data preventiva informazione nei modi stabiliti dal precedente articolo 102.

2. L'informazione preventiva occorre anche quando l'incarico venga prorogato o confermato.

3. Il Consiglio, contestualmente ad ogni nomina, dà esplicitamente atto dell'avvenuto rispetto delle modalità regolamentari, ed in particolare di quelle previste dai precedenti articoli 102-103-104.

Art. 106 Relazione conclusiva

1. Alla fine di ogni mandato, chiunque sia stato nominato in altri enti ed istituti, pubblici o privati, in rappresentanza del consiglio comunale, riferisce per iscritto al medesimo circa l'incarico svolto.

TITOLO IV DEI RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ED ENTI

CAPO 1° RAPPORTI CON STRUTTURE AZIENDALI E CONSORTILI

Art. 107
Rapporti con le Aziende ed Istituzioni

1. Il Consiglio esercita le funzioni indicate dal precedente art. 8 comma 1 rispetto alle sue Aziende ed Istituzioni mediante
 - a) l'esame periodico e comunque nella seduta dedicata all'esame dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato previsto dal precedente articolo 100, dalle diverse situazioni aziendali ed istituzionali;
 - b) l'approvazione degli atti fondamentali;
 - c) la verifica dei risultati gestionali.

Art. 108
Rapporti coi Consorzi e con gli Enti convenzionati

1. Al Consiglio riferisce periodicamente, e comunque quando vengano esaminate le situazioni delle Aziende ed Istituzioni, il Sindaco o il suo delegato chiamato a far parte dell'Assemblea dei Consorzi di cui il Comune faccia parte.
2. Quando il Comune sia parte per la gestione convenzionata di un servizio o di una funzione, il Sindaco o il suo delegato riferisce periodicamente sull'andamento del servizio e della funzione convenzionata fornendo le informazioni acquisite attraverso le forme e le modalità di consultazione previste nella convenzione.

CAPO 2° RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 109
Titolarità

1. Il Consiglio intrattiene rapporti con altri Enti attraverso il suo Presidente ovvero mediante il conferimento di un incarico ai sensi del precedente articolo 12.
2. Il Presidente o l'incaricato riferiscono periodicamente, per iscritto o direttamente in seduta.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Art. 111
Diffusione del Regolamento

1. Il presente regolamento dovrà essere adeguatamente diffuso tra i consiglieri ed il personale di ruolo; inoltre dovrà essere consegnato a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 112
Rinvio ed interpretazione

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si dovrà far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Quando l'interpretazione delle norme regolamentari comporti incertezze nell'applicazione, il Presidente del Consesso decide, sentito, anche seduta stante, il parere della Conferenza dei Capigruppo.